

## **TI\_GERICHTE 42.2024.38 vom 27. Januar 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-01-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2024.38](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2024.38)

FR: TI\_GERICHTE 42.2024.38 du 27 janvier 2025

IT: TI\_GERICHTE 42.2024.38 del 27 gennaio 2025

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

persone 1'918.-- / mese

#### **E. 4**

persone 2'206.-- / mese

#### **E. 5**

non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese. b) Spesa vincolata: 1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps); 2. non vengono computati gli alimenti di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps; 3. non vengono computate le imposte di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps; 4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all'art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps). c) Spesa per l'alloggio: Per il calcolo della spesa per l'alloggio viene considerato l'affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall'art. 9 Laps." Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all'art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (art. 5 Laps). L'art. 6 Laps regola così il reddito computabile: "1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi: a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; b) ...; c) ...; d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull'assicurazione militare federale del 19 giugno 1992; f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.- per l'abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell'unità di riferimento. 2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. 3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. 4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni." La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l'alloggio (art. 7 Laps). Ai sensi dell'art.

8 Laps: "1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese: a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata; b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LT; c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. b) LT; d) gli alimenti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. c) LT; e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT; f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro; g) i premi effettivi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell'importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); h) i premi per l'assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate. i) ...; j) ... 2. Le spese di cui all'art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi: a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.; b) per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, l'importo effettivo degli interessi. " L'art.

## E. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio: " 1. La spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo di: a) per le unità di riferimento composte sulle prestazioni complementari da una persona: all'AVS/AI per la persona sola b) per le unità di riferimento composte sulle prestazioni complementari da due persone: all'AVS/AI per i coniugi c) per le unità di riferimento composte da tre persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20% 2. Se una persona che non fa parte dell'unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l'alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente." 2.9. Nell'ambito dell'assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.6.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C\_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C\_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Con sentenza 8C\_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l'Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un'attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale. Con sentenza STF 8C\_56/2012 dell'11

dicembre 2012 consid. 3.1. l'Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi. Nella STF 8C\_42/2013 del 15 ottobre 2013 l'assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi. L'assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011). Con sentenza 8C\_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l'Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l'assistenza sociale o l'aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell'art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C\_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C\_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1). Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l'assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L'aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C\_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.). Con giudizio 8C\_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere. Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l'espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all'assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito. Il TF, in un giudizio 2C\_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi sottolineato che, nonostante l'assistenza sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono l'indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l'assistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno. In una sentenza 8C\_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l'Alta Corte ha altresì osservato: "(...) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (...)" In una sentenza 8C\_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l'assistenza

sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile. Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.). Al riguardo cfr. pure STF 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C\_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni. 2.10. Nella presente evenienza l'USSI ha negato alla ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali per i mesi di giugno, luglio e agosto 2023, poiché dai calcoli effettuati è emersa un'eccedenza di reddito (cfr. consid. 1.2.; 1.4.; 1.6.). L'amministrazione, nelle tabelle di calcolo del 24 ottobre e del 4 novembre 2024 per i mesi da giugno ad agosto 2023, ha stralciato il computo di "ogni altro reddito" di \_\_\_\_\_ e dei redditi da attività quali apprendisti di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, conteggiati, invece, nelle tabelle del 29 agosto 2024 (senza, però, farne cenno nella decisione su reclamo del 9 settembre 2024), ma non nella decisione formale del 20 settembre 2023 (cfr. consid. 1.2.; 1.6.). Come esposto sopra, il TCA ha dunque considerato, per motivi di economia processuale, prive di oggetto le censure relative a tali voci (cfr. consid. 2.1.2). Di conseguenza ai fini della determinazione del diritto o meno dell'insorgente a prestazioni assistenziali per il lasso di tempo giugno - agosto 2023 non vanno presi in considerazione i guadagni conseguiti da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ svolgendo i loro rispettivi apprendistati, peraltro iniziati dopo la metà di agosto 2023 (cfr. doc. A15; A16; 352), né eventuali entrate qualificate quale "ogni altro reddito" di \_\_\_\_\_. Risultano, per contro, litigiose, da una parte, nel reddito computabile Las, l'indennità di disoccupazione di \_\_\_\_\_ conteggiata a titolo di "rendite e indennità giornaliere" per i mesi di giugno e luglio 2023, come pure le entrate di \_\_\_\_\_ considerate quale "ogni altro reddito", dall'altra, la "sostanza computabile come reddito Las" di fr. 500.--, derivante dal valore dell'automobile della ricorrente dedotta la franchigia di fr. 14'000.-- (art. 22 lett. a cfr. 2 Las: fr. 10'000 per il responsabile dell'UR e fr. 2000 per ogni figlio; cfr. doc. 78=83=86=A6=A7=A8; XII; consid. 1.2.; 1.3.; 1.10.; 2.8.). 2.11. Il TCA ritiene, innanzitutto, utile evidenziare, in primo luogo, con riferimento all'aumento degli importi delle entrate di \_\_\_\_\_ per i mesi da giugno ad agosto 2023 considerate come "ogni altro reddito" (cfr. consid. 1.4.) e al computo dei redditi da lavoro dell'insorgente per tale lasso di tempo (cfr. consid. 1.4.) rispetto ai calcoli effettuati con la decisione iniziale del 20 settembre 2023 che non prevedevano questi ultimi e contemplavano degli accrediti a favore di \_\_\_\_\_ di importi inferiori (cfr. consid. 1.2.), che nel caso di specie non si pone la questione di un'eventuale reformatio in pejus, la quale, se effettivamente si fosse prospettata, avrebbe dovuto essere segnalata alla ricorrente, assegnandole un termine per comunicare se intendesse mantenere i reclami (cfr. art. 20 Lptca; art. 12 OPGA; DTF 131 V 414, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 35 pag. 129; DTF 142 V 337; DTF 144 V 153, pubblicata in SVR 2018 IV Nr. 67 pag. 213). La modifica a detrimento di un insorgente non concerne, infatti, la motivazione di una decisione o di una sentenza, bensì soltanto il dispositivo (cfr. Attilio R. Gadola, Die reformatio in pejus vel melius in der Bundesverwaltungsrechtspflege - eine Übersicht der neuesten Rechtsprechung, in: AJP 1/1998, pag. 59 segg.). 2.12. In secondo luogo, va osservato che per stabilire se la ricorrente possa beneficiare dell'assistenza sociale devono essere

computati i redditi del suo lavoro (cfr. art. 22 Las; 6 cfr. 1 lett. a Laps; 16 LT), così come conteggiati dall'USSI nelle tabelle del 24 ottobre e del 4 novembre 2024 (cfr. doc. V1; consid. 1.6.), fondandosi su quanto dichiarato dall'insorgente nel messaggio di posta elettronica del 5 settembre 2023, e meglio di avere ricevuto da \_\_\_\_\_, per avere svolto qualche ora di pulizia, fr. 412.05 il 6 giugno 2023, fr. 585.45 il 6 luglio 2023 e fr. 563.55 il 4 agosto 2023 (cfr. doc. 138). Dedotta la franchigia del 20% (cfr. art. 22 lett. a cfr. 5 Las; consid. 2.8.), gli importi guadagnati tramite attività dipendente per \_\_\_\_\_ riportati su base annua (cfr. consid. 2.11.2.) di fr. 3'925.-- per giugno 2023, fr. 5'585.-- per luglio 2023 e fr. 5'383.-- per agosto 2023 (cfr. doc. V1) si rivelano corretti. Gli stessi non sono d'altronde stati contestati dalla parte ricorrente. 2.13. Per quanto attiene alla contestazione concernente il computo delle indennità di disoccupazione, va rilevato che dalla documentazione agli atti emerge che il 16 dicembre 2022 la Cassa \_\_\_\_\_ ha comunicato a \_\_\_\_\_, in merito al suo annuncio in disoccupazione, che dal 29 ottobre 2022 aveva di principio diritto all'indennità di disoccupazione con un guadagno assicurato di fr. 434.--, un'indennità giornaliera di fr. 16.-- lordi, un periodo di attesa generale di 5 giorni, un periodo di attesa speciale di 120 giorni e un numero massimo di indennità pari a 90 (cfr. doc. 363). Il 13 giugno 2023 la Divisione della formazione professionale ha, poi, dichiarato che per l'anno scolastico 2022/2023 \_\_\_\_\_ (il quale il 30 agosto 2021 aveva iniziato un apprendistato quale autista di veicoli pesanti AFC, interrotto il 31 luglio 2022; cfr. doc. 360; 359), era iscritto regolarmente al Semestre di Motivazione dal 27 gennaio 2023 e che la conclusione era prevista per il 18 agosto 2023 (cfr. doc. 354). Dai conteggi della Cassa disoccupazione da gennaio ad aprile 2023 si evince che a gennaio 2023 i giorni controllati sono stati 22, come pure i giorni di attesa, per cui \_\_\_\_\_ non ha percepito alcuna indennità giornaliera, ma ha ricevuto un supplemento SEMO di fr. 45.60 lordi (cfr. doc. 358). A febbraio 2023 i giorni controllati sono stati 20, come pure i giorni di attesa. A \_\_\_\_\_ non è stata, dunque, riconosciuta alcuna indennità giornaliera, ma unicamente un supplemento SEMO di fr. 319.20 lordi (cfr. doc. 357). Per il mese di marzo 2023 i giorni controllati e i giorni di attesa sono stati 23, nessuna indennità giornaliera è stata versata, mentre ha percepito un supplemento SEMO di fr. 433.20 lordi (cfr. doc. 356). Ad aprile 2023 i giorni controllati sono stati 20 e i giorni di attesa 10. \_\_\_\_\_ ha ricevuto 10 indennità giornaliere, pari a fr. 160.-- lordi e un supplemento SEMO di fr. 205.20 lordi (cfr. doc. 355). Per maggio e giugno 2023 i giorni controllati sono stati 21.5 per ciascun mese. Non risultano giorni di attesa, per cui a \_\_\_\_\_ è stata riconosciuta, il 2 giugno, rispettivamente il 4 luglio 2023, un'indennità giornaliera di fr. 344.-- lordi mensile. Nessun supplemento SEMO è, invece, stato corrisposto (cfr. doc. 103-104). Dal conteggio del 28 agosto 2023 emerge che i giorni controllati nell'agosto 2023 sono stati 15. Non risultano giorni di attesa, bensì 4 giorni di sospensione. Ad \_\_\_\_\_ sono state, perciò, versate, 11 indennità giornaliere, per complessivi fr. 176.-- lordi. Non gli è stato accreditato alcun supplemento SEMO (cfr. doc. 105).

2.13.1 Il semestre di motivazione (SEMO) è un provvedimento del mercato del lavoro contemplato nella Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 64a cpv. 1 lett. c LADI). In Ticino il SEMO è gestito dalla Divisione della formazione professionale e fa parte dell'Istituto della Transizione e del Sostegno. È indirizzato a giovani tra i 16 e i 18 anni, senza una formazione professionale che hanno interrotto un contratto di tirocinio o una scuola a tempo pieno e/o che non hanno alcuna prospettiva d'inserimento professionale o di studio. La finalità del servizio è quella di accompagnare il giovane partecipante a rientrare nel ciclo formativo ritrovando la propria strada verso una formazione professionale, attraverso un

apprendistato o una scuola a tempo pieno (cfr.

<https://www4.ti.ch/decs/dfp/its/semestre-dimotivazione/presentazione>). La Prassi LADI PML emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) riguardo ai semestri di motivazione ai p.ti H1 segg. enuncia: " Semestri di motivazione art. 64a cpv. 1 lett. c e cpv. 4; 59cbis cpv. 2 LADI; art. 6 cpv. 1bis, 97 e 97b OADI Obiettivo del provvedimento H1 Il SEMO, che combina occupazione e formazione, mira ad aiutare i giovani disoccupati nella scelta di una formazione. Tenuto conto di questo obiettivo, i partecipanti al semestre di motivazione vanno in linea di massima esonerati dalla ricerca di un impiego affinché possano concentrarsi sulla ricerca di una via professionale (in analogia all'art. 60 cpv. 4 LADI). H2 La partecipazione a un SEMO in applicazione dell'art. 59d LADI sottostà alle stesse regole evocate in precedenza e precisate alle A27 segg. L'unica differenza è costituita dallo scopo perseguito: il SEMO non si propone di favorire la reintegrazione nel mercato del lavoro bensì l'ottenimento di un posto di tirocinio o di un posto di formazione. I criteri determinanti relativi al miglioramento dell'idoneità al collocamento e all'indicazione relativa al mercato del lavoro sono l'attitudine a iniziare una formazione professionale (tirocinio) e le possibilità di formazione esistenti sul mercato. I giovani che partecipano a un SEMO sono inoltre esentati dalla ricerca di un impiego per potersi concentrare sulla ricerca di un posto di tirocinio. H3 Va inoltre rammentato che, in virtù dell'art. 59d LADI, il SEMO può essere accordato anche nell'ambito della libera circolazione delle persone, a favore di giovani senza un titolo di formazione. Destinatari H4 • I giovani al termine dell'obbligo scolastico che non hanno trovato un posto di tirocinio e sono iscritti come disoccupati presso l'Ufficio competente. • I giovani che hanno interrotto il loro tirocinio. • Le persone che hanno interrotto la frequentazione della scuola media superiore o di un altro istituto di formazione superiore. H5 A tale proposito è determinante sapere se la persona ha effettuato le formazioni summenzionate, in particolare la scuola dell'obbligo, in Svizzera o all'estero (art. 14 cpv. 1 lett. a, 64a cpv. 1 lett. c LADI e art. 6 cpv. 1bis OADI). H6 Il SEMO può essere accordato ai destinatari di cui sopra durante il periodo di attesa di 120 giorni (art. 18 cpv. 2 LADI et 6 cpv. 1 OADI). Partecipando a un SEMO questi assicurati ammortizzano il suddetto periodo di attesa. Rimunerazione durante il provvedimento Assicurati che adempiono il periodo di contribuzione (ad es. giovani che hanno interrotto il tirocinio, art. 13 LADI) H7 I partecipanti che hanno svolto un'occupazione soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi entro il termine quadro per il periodo di contribuzione e che quindi non devono compiere il periodo di attesa di 120 giorni ricevono un'indennità giornaliera calcolata in base all'art. 22 LADI. Oltre all'indennità giornaliera mensile, queste persone ricevono un forfait per le spese di CHF 7 al giorno, purché continuino a partecipare al SEMO. Assicurati che devono compiere un periodo di attesa speciale (art. 14 LADI) H8 Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione che stanno compiendo un periodo di attesa speciale di 120 giorni ricevono un contributo mensile netto pari in media a CHF 450. Si tratta di un aiuto finanziario che ha lo scopo di motivare i giovani e che copre – analogamente al salario d'apprendista – le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. Oltre a questo contributo, tali assicurati non percepiscono alcuna indennità. H9 Se, dopo il periodo di attesa speciale, questi assicurati continuano il SEMO per al massimo 90 giorni, verrà versata loro un'indennità giornaliera in base all'art. 41 OADI. Oltre all'indennità giornaliera, queste persone ricevono un forfait per le spese di CHF 7 al giorno, purché continuino a partecipare al SEMO. Partecipanti secondo l'art. 59d LADI H10 Gli assicurati che partecipano a un SEMO ricevono un contributo mensile di CHF 450, finanziato per metà dall'assicurazione contro la disoccupazione e per

metà dai Cantoni (art. 59d LADI in relazione con l'art. 59cbis cpv. 3 LADI). Si tratta di un aiuto finanziario che ha lo scopo di motivare i giovani e che copre le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. Oltre a questo contributo, tali assicurati non percepiscono alcuna indennità. H11 Come avviene per i giorni esenti dall'obbligo di controllo (art. 27 OADI), colui che beneficia di un SEMO ha diritto a 5 giorni consecutivi di «congedo pagato» dopo 60 giorni di partecipazione al provvedimento. Il fatto di prendere tali giorni di congedo non deve compromettere lo scopo del provvedimento. (...)” Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C\_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C\_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C\_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2. ; STF 8C\_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C\_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C\_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C\_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C\_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C\_902/2017 del

## **E. 12**

giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C\_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4. 2.13.2. In concreto nei conteggi dei mesi da maggio ad agosto 2023 non è stato contabilizzato alcun supplemento SEMO (cfr. consid. 2.13.). In effetti gli assicurati che, dal profilo della LADI, devono compiere un periodo di attesa speciale di 120 giorni ricevono un contributo mensile, quale aiuto finanziario che ha lo scopo di motivare i giovani e che copre – analogamente al salario d'apprendista – le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, ma nessuna indennità LADI. Se, dopo il periodo di attesa speciale, questi assicurati continuano il SEMO per al massimo 90 giorni, verrà versata loro un'indennità giornaliera in base all'art. 41 OADI e un forfait per le spese di CHF 7 al giorno, purché continuino a partecipare al SEMO (cfr. consid. 2.13.1.). Al figlio dell'insorgente, terminati i giorni di attesa nei quali ha ricevuto il supplemento SEMO (perlomeno da gennaio ad aprile 2023), sono state versate unicamente delle indennità giornaliere LADI, ossia fr. 344.-- lordi (IG di fr. 16 x 21.5 giorni controllati; cfr. consid. 2.11.) il 2 giugno 2023 e fr. 344.-- lordi (IG di fr.

## **E. 16**

x 21.5 giorni controllati; cfr. consid. 2.13.) il 4 luglio 2023. L'USSI ha, conseguentemente, a ragione computato nei calcoli allegati alla decisione del 20 settembre 2023 relativi ai mesi di giugno e luglio 2023 le indennità LADI percepite da \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 95-96=A11; 99-100=A10; consid. 1.2.). Per quanto attiene al relativo importo, siccome il 2 giugno, rispettivamente il 4 luglio 2023 la Cassa di disoccupazione gli ha corrisposto indennità pari a fr. 344.-- lordi mensili (cfr. consid. 2.13.), rettamente il 4 novembre 2024 l'amministrazione ha indicato che la somma corretta di indennità di disoccupazione da tenere in considerazione per il calcolo annuo (a proposito della correttezza del conteggio dei redditi riportati su base annua per stabilire il diritto a una prestazione assistenziale ordinaria mensile cfr. STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.8.; STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005) ammonta a fr. 4'128.-- annui (fr. 344.-- x 12 mesi; cfr. doc. V1). Come considerato nelle tabelle di calcolo del 24 ottobre e del 4

novembre 2024, nelle spese va tenuto conto degli oneri sociali di fr. 321.-- annui. A tale proposito è utile evidenziare che l'ammontare computato nei calcoli annessi alla decisione del 20 settembre 2023 quale indennità di disoccupazione è di fr. 3'807.-- (cfr. consid. 1.2.), che corrisponde a fr. 4'128.-- lordi, dedotti fr. 321 di oneri sociali. Fr. 3'807.--, suddivisi per 12 mesi, sono pari a fr. 317.25, come risulta - quale ID netta - dai conteggi della Cassa di disoccupazione del 2 giugno e del 4 luglio 2023 (cfr. doc. 103; 104). La parte resistente, a giusta ragione, non ha considerato alcuna indennità di disoccupazione per il mese di agosto 2023 (cfr. 92-93=A12; V1), visto che soltanto a fine agosto 2023 sono stati corrisposti ad \_\_\_\_\_ fr. 176.-- lordi per 11 indennità giornaliere (cfr. doc. 105; consid. 2.13.).

L'obiezione della ricorrente secondo cui, qualora gli importi versati dalla Cassa di disoccupazione non vengano stralciati quale supplemento SEMO da considerarsi rimborso spese, le indennità di disoccupazione dovrebbero essere equiparate a un reddito da apprendista soggetto alla franchigia di fr. 500.-- al mese (cfr. doc. 77; 82; VI1; consid. 1.2.; 1.10.) si rivela, del resto, infondata. In effetti l'art. 22 lett. a cfr. 5 Las, prevedendo che "non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese", si riferisce esclusivamente al reddito da lavoro (analogamente, d'altronde, a quanto contemplato dall'art. 6 cfr. 1 lett. a Laps; cfr. consid. 2.8.) e non alle indennità sostitutive del reddito da lavoro, come lo sono le indennità di disoccupazione. La franchigia sul reddito di cui all'art. 22 lett. a cfr. 5 Las è stata introdotta il 1° gennaio 2016 (cfr. BU 2016, pag. 65). Il tenore del disposto menzionato era il seguente: " Non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di fr. 350.- al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a fr. 200.- mensili." Nel relativo Messaggio N. 7121, Preventivo 2016, del 29 settembre 2015 il Consiglio di Stato, a pag. 25, relativamente alla franchigia sul reddito, menziona unicamente il guadagno conseguito tramite attività lavorativa, e meglio: " L'introduzione della franchigia sul reddito è l'intervento che più qualifica la riforma, valorizzando e premiando le persone che si attivano e s'impegnano con un'attività lavorativa, principale, accessoria, di tipo salariata o indipendente. La franchigia permette di rimuovere l'attuale distorsione che può favorire la " trappola della povertà ". Quest'ultima è riscontrabile in situazioni nelle quali, per le persone con redditi bassi o nulli, non vi è alcun incentivo finanziario a cercare un lavoro, in quanto ogni reddito addizionale viene compensato da una riduzione della prestazione. Il Ticino è uno dei pochi cantoni a non prevedere una forma di franchigia sul reddito per i beneficiari di assistenza sociale. Le ragioni della mancata applicazione sono di ordine prettamente finanziario, poiché le conseguenze della messa in opera di tale franchigia sono importanti. Ritenuta la necessità di contenere la spesa assistenziale, si propone l'introduzione di una franchigia individuale pari al 20% del reddito lordo da attività lavorativa della persona, ma al massimo pari a 350 franchi mensili. Con il sistema proposto, il massimale della franchigia è raggiunto già a partire da un reddito mensile lordo di 1'750 franchi. Si è inoltre prevista l'introduzione di una regolamentazione particolare per gli apprendisti, con una franchigia fissa di 200 franchi mensili. Attualmente sono circa 900 le persone a beneficio di prestazioni assistenziali che svolgono un'attività lavorativa e che beneficerebbero quindi della franchigia sul reddito, pari al 20% degli adulti in assistenza (circa 4'500). Tenuto conto dell'attuale situazione dei beneficiari di assistenza sociale, per l'applicazione della franchigia, si stima un costo pari a 2.63 milioni di franchi annui. Per quest'aspetto è necessario approntare una modifica dell'art. 22 lett. a della Legge

sull'assistenza sociale, di competenza del Parlamento.” L'aumento dell'importo massimo a fr. 500.-- e della quota del reddito da lavoro degli apprendisti non computata a fr. 500.--, di cui al tenore attuale dell'art. 22 lett. a cfr. 5 Las, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 (cfr. BU 2020, pag. 274). 2.14. Per quanto concerne il conteggio del valore dell'automobile \_\_\_\_\_ di RI 1 secondo i dati del dicembre 2022 (cfr. doc. 384) forniti dalla medesima al momento dell'inoltro della domanda di assistenza sociale per il periodo a decorrere da quel mese, ossia di fr. 14'500.--, da cui è stata dedotta la quota esente per le altre forme di sostanza rispetto all'abitazione primaria di fr. 14'000.-- (art. 22 lett. a cfr. 2 Las: fr. 10'000 per il responsabile dell'UR e fr. 2000 per ogni figlio), ottenendo l'ammontare di fr. 500.-- quale sostanza computabile Las (cfr. doc. 99-100; 95-97; 92-93; A2; 384; consid. 1.2.; 1.4.), questo Tribunale rileva che, siccome il rinnovo delle prestazioni assistenziali riguarda l'arco di tempo dal mese di giugno 2023, la critica della ricorrente, che ha chiesto di far capo a un valore più aggiornato (cfr. doc. 89; XII; consid. 1.3.; 1.10.), è pertinente. In concreto la questione di sapere quale valore preciso vada preso in considerazione per i mesi da giugno ad agosto 2023, ritenuto che nell'ottobre 2023 l'auto valesse fr. 12'552.-- (cfr. doc. B3) può, tuttavia, restare insoluta. In effetti già computando l'importo di fr. 14'000.-- (tale ammontare per i mesi da giugno ad agosto 2023 non è certamente inferiore a quello reale, visto che a dicembre 2022 l'auto valeva fr. 14'500.-- e a ottobre 2023 12'552.--) e deducendo la quota esente (per l'unità di riferimento dell'insorgente pari a fr. 14'000.--), la sostanza computabile Las diventa nulla. 2.15. La ricorrente ha, inoltre, contestato il computo, quale “ogni altro reddito”, delle entrate sul conto \_\_\_\_\_ del figlio. Ella sostiene che, essendo degli accrediti Twint ricevuti dagli amici di \_\_\_\_\_ per rimborsare dei pagamenti anticipati da quest'ultimo, rispettivamente dei favori fatti a un amico - il quale gli ha versato delle somme pregandolo di prelevarle e consegnargliele a casa, non potendo recarsi a un bancomat -, non costituiscono reddito. In relazione alla vendita di pezzi del motorino, l'insorgente ha spiegato che quanto realizzato è servito al figlio per aggiustarlo e quindi utilizzarlo (cfr. doc. 77; 82; A6; A7; I; XII; consid. 1.3.; 1.5.; 1.10.). Dalle carte processuali si evince che l'amministrazione, nella decisione del 20 settembre 2023, ha tenuto conto a titolo di “ogni altro reddito”, riportato su base annua (cfr. consid. 2.13.2.), di \_\_\_\_\_ di fr. 2'756.-- per giugno 2023, di fr. 6'849.-- per luglio 2023 e di fr. 3'840.-- per agosto 2023 (cfr. doc. 100; 97, 93; A10; A11; A12; consid. 1.2.). Nella decisione su reclamo del 9 settembre 2024 tali importi sono stati aumentati a fr. 6'675.60 per giugno 2023, a fr. 7'515.-- per luglio 2023 e a fr. 4'129.-- per agosto 2023, poiché da ulteriori verifiche le entrate sul conto di \_\_\_\_\_ sono risultate più elevate rispetto al momento della decisione iniziale (cfr. doc. A2; consid. 1.4.). In tale contesto giova osservare che è vero quanto sostiene la parte ricorrente (cfr. doc. XII), ovvero che l'art. 22 Las indica che il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. 5 a 9 Laps, ad eccezione di alcune deroghe, e che l'art. 6 Laps enuncia che il reddito computabile è costituito tra l'altro dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria (cfr. consid. 2.8.). È altrettanto vero, ad ogni modo, che sia l'art. 6 Laps che l'art. 22 Las fanno riferimento alle entrate di una persona. Ai sensi dell'art. 6 cfr. 2 Laps, infatti, fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. Giusta l'art. 22 lett. a cfr. 4 Las, invece, non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. Nel regime dell'assistenza sociale, quindi le entrate a cui non si è rinunciato vanno tenute in considerazione. Pertanto il termine “redditi” di cui alla cfr. 3 della lett. a dell'art. 22 Las (“vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte

dell'unità di riferimento" ), rispettivamente alla cfr. 4 dell'art. 6 Laps ("Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni" ) e all'art. 3 cpv. 1 Reg.Laps ( "Per quanto concerne i minorenni, dal reddito computabile è escluso il reddito da lavoro dipendente, mentre ne fanno parte tutti gli altri redditi" ) va inteso, in conformità al principio di sussidiarietà (secondo cui anche le prestazioni volontarie da parte di terzi da restituire in seguito hanno la priorità rispetto alle prestazioni assistenziali; cfr. consid. 2.9.), nel senso più generale di ogni entrata disponibile. Per completezza va rilevato che in una sentenza 8C\_797/2023 del 21 marzo 2024 il Tribunale federale ha considerato inammissibile il ricorso di una persona a cui era stata chiesta la restituzione dell'importo di fr. 14'000.--, corrispondente a parte dell'aiuto sociale percepito, in quanto non sufficientemente motivato. L'Alta Corte ha comunque evidenziato che la Corte cantonale, da un lato, aveva ritenuto poco credibile la versione dell'insorgente, il quale non aveva contestato di avere ricevuto delle somme su un conto di risparmio non dichiarato, ma aveva fatto valere che si trattava di denaro vinto alla lotteria dal suo coinquilino che gliel'aveva affidato, poiché non sapeva gestirlo e aveva una forte dipendenza dall'alcol. Dall'altro, aveva deciso che in ogni caso, indipendentemente dai motivi che avevano condotto il ricorrente a depositare i soldi di terzi sul suo conto, era rilevante il fatto che avesse formalmente la possibilità di disporre di tale ammontare, ciò che aveva fatto, prelevando delle somme variabili tra fr. 100 e 2000.-- nel periodo da febbraio 2017 ad aprile 2018.

2.15.1. Nell'evenienza concreta dagli estratti del conto \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dei mesi da giugno ad agosto 2023 (cfr. doc. 112-131) risultano effettivamente degli accrediti Twint da parte di terzi e delle entrate relative ai guadagni conseguiti vendendo delle parti del suo motorino . Ritenuto il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.9.) e l'obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l'assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell'11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C\_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), occorre concludere che a ragione l'amministrazione, per determinare il diritto di RI 1 a prestazione assistenziali per i mesi di giugno, luglio e agosto 2023, ha tenuto in considerazione le entrate ricevute da \_\_\_\_\_ a seguito della vendita di parti del suo motorino (fr. 280.-- il 15 giugno 2023 e fr. 30.-- il 10 luglio 2023 (cfr. doc. 116; 124; consid. 1.3.). Relativamente, per contro, agli accrediti da parte di amici, va osservato che è vero che agli atti non vi è alcun riscontro, segnatamente documentale, a supporto dell'asserzione della parte ricorrente secondo cui i bonifici sarebbero stati effettuati per rimborsare dei pagamenti anticipati da \_\_\_\_\_, rispettivamente, da parte di un amico impossibilitato a recarsi a un bancomat con la richiesta di prelevare quanto versato a \_\_\_\_\_ e di portarglielo a casa (cfr. consid. 1.3.; 1.10.; doc. XII). È altrettanto vero, tuttavia, che alcuni accrediti riportano la dicitura aggiuntiva "da prelevare", ad esempio per quanto concerne le somme di fr. 100.--, 200.-- e 300.-- ricevute il 28 giugno 2023, l'8 luglio 2023 e il 30 luglio 2023 (cfr. doc. 118; 122; 128). Inoltre emergono dei prelevamenti immediati delle somme corrisposte a \_\_\_\_\_ tramite Twint (cfr. doc. 118; 119; 122, 123; 128).

2.15.2 Per maggiore tranquillità e considerato che l'assistenza sociale costituisce l'ultima ancora di salvataggio dell'individuo (cfr. STF 8C\_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C\_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C\_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene, dunque, che la fattispecie debba essere

ulteriormente indagata dall'USSI. A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l'art. 52 LPGGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché ( ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (...)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.) Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4. In una sentenza 9C\_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed ha rilevato: " (...) 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C\_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.\_\_\_\_\_ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." Secondo questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi, l'annullamento della decisione su reclamo del 9 settembre 2024 e il rinvio degli atti all'USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire se gli importi ricevuti da amici tramite Twint nel periodo rilevante costituiscano dei rimborsi per pagamenti anticipati da \_\_\_\_\_, rispettivamente siano stati senza indugio prelevati, dopo il bonifico, e consegnati all'amico \_\_\_\_\_. In particolare l'amministrazione verificherà, sentendo la ricorrente e il figlio \_\_\_\_\_ (attualmente maggiorenne), che dovranno debitamente comprovare le loro affermazioni, se il denaro ricevuto dagli amici sia servito per rimborsare anticipi effettuati da \_\_\_\_\_ per spese varie (quali?) anche a carico dei terzi, rispettivamente andranno acclarati i motivi per i quali l'amico sarebbe stato spesso impossibilitato a prelevare personalmente e se le somme accreditate da quest'ultimo a \_\_\_\_\_ gli siano state effettivamente consegnate nell'immediatezza dei bonifici. In proposito è utile ricordare, da un lato, che il dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell'ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGGA; art. 16 Lptca). In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C\_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C\_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C\_693/2020 del 26 luglio 2021 consid.

4.1.; STF 8C\_326/2019 dell'8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C\_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C\_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C\_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Dall'altro, che qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, l'assistenza sociale, in virtù del principio di sussidiarietà, interviene unicamente per l'eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall'entrata da parte di terzi (cfr. consid. 2.9.). L'USSI, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l'insorgente abbia diritto oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria nei mesi da giugno ad agosto 2023, computando segnatamente i redditi da lavoro della ricorrente (cfr. consid. 2.12.) e le indennità di disoccupazione di \_\_\_\_\_ per i mesi di giugno e luglio 2023 (cfr. consid. 2.13.2.). Non va, invece, considerata alcuna sostanza (cfr. consid. 2.14.). 2.16. La parte ricorrente, il 20 novembre 2024, ha chiesto "(...) formalmente la convocazione di un'udienza di dibattimento come garantito dall'art. 6 CEDU. In tale occasione la ricorrente si riserva di estendere i fatti e il diritto e di prendere posizione puntualmente sulla nuova decisione emessa dall'autorità inferiore" (cfr. doc. VIII; consid. 1.8.). Il 4 dicembre 2024 la medesima ha nuovamente postulato di indire un'udienza di dibattimento com e g arantit o dall'art. 6 C E DU, " v i s ta la particolarità del ca s o, della confusione e d e l l e s o v r a p p o s i z i o n i venutesi a creare con il su sseg uir s i d i d e c i s i o n i e t a b e l l e d i c a l c o l o r i g u a r d a n t i l o s t e s s o p e r i o d o c h e h a n n o e v i d e n z i a t o e r r o r i d a p a r t e d e l l ' U S S I , d e l l ' e s i s t e n z a d i u n a l t r o r i c o r s o p e n d e n t e ( i n c a r t o 4 2 . 2 0 2 4 . 3 8 ) i l c u i o g g e t t o r i g u a r d a i m e d e s i m i p e r i o d i ( g i u g n o - a g o s t o 2 0 2 3 ) , d e l l ' u n g o t e m p o t r a s c o r s o d a i m e s i o g g e t t o d i d e c i s i o n e , d e l l a d i f f i c o l t à o g g e t t i v a d i c o m p r e n d e r e c o m p i u t a m e n t e i d i v e r s i a s p e t t i l e g a t i a q u e s t a f a t t i s p e c i e , e a l f i n e d i p r e s e n t a r e e v e n t u a l e u l t e r i o r e d o c u m e n t a z i o n e a c o m p r o v a d i q u a n t o s o p r a e e v e n t u a l i a l t r i e l e m e n t i ( . . . ) " ( c f r . d o c . X I I p a g . 8 ; c o n s i d . 1 . 1 0 . ) . G i u s t a l ' a r t . 6 n . 1 C E D U o g n i p e r s o n a h a d i r i t t o a u n ' e q u a e p u b b l i c a u d i e n z a e n t r o u n t e r m i n e r a g i o n e v o l e , d a v a n t i a u n t r i b u n a l e i n d i p e n d e n t e e i m p a r z i a l e c o s t i t u i t o p e r l e g g e , a l f i n e d e l l a d e t e r m i n a z i o n e s i a d e i s u o i d i r i t t i e d e i s u o i d o v e r i d i c a r a t t e r e c i v i l e , s i a d e l l a f o n d a t e z z a d i o g n i a c c u s a p e n a l e c h e g l i v e n g a r i v o l t a . N e l c a m p o d i a p p l i c a z i o n e d e l l ' a r t . 6 C E D U r i e n t r a n o a n c h e i l i t i g i r e l a t i v i a p r e s t a z i o n i d e l l e a s s i c u r a z i o n i s o c i a l i e d e l l ' a s s i s t e n z a s o c i a l e ( c f r . S T F 8 C \_ 5 2 2 / 2 0 1 2 d e l 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 c o n s i d . 2 . 3 . ) . S e c o n d o l a g i u r i s p r u d e n z a d e l T r i b u n a l e f e d e r a l e , c o n f e r m a t a i n D T F 1 2 2 V 5 4 s e g . c o n s i d . 3 , l a p u b b l i c i t à d e l d i b a t t i m e n t o , i m p o s t a d a l l ' a r t . 6 n . 1 C E D U e d o r m a i a n c o r a t a a n c h e n e l l a C o s t i t u z i o n e s v i z z e r a a l l ' a r t . 3 0 c p v . 3 , d e v ' e s s e r e p r i n c i p a l m e n t e g a r a n t i t a n e l l a p r o c e d u r a d i r i c o r s o d i p r i m a i s t a n z a ( c f r . S T F 8 C \_ 5 0 4 / 2 0 1 0 d e l 2 f e b b r a i o 2 0 1 1 ) . T u t t a v i a , l o s v o l g i m e n t o d i u n p u b b l i c o d i b a t t i m e n t o i n m a t e r i a d i a s s i c u r a z i o n i s o c i a l i p r e s u p p o n e l ' e s i s t e n z a d i u n a r i c h i e s t a c h i a r a e i n e q u i v o c a b i l e d i u n a p a r t e n e l c o r s o d e l l a p r o c e d u r a r i c o r s u a l e d i p r i m a i s t a n z a ( c f r . S T F 8 C \_ 5 3 8 / 2 0 2 4 d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 2 4 c o n s i d . 2 . 1 . ; S T F 8 C \_ 7 3 9 / 2 0 2 3 d e l 2 1 m a g g i o 2 0 2 4 c o n s i d . 2 . 1 . ; S T F 8 C \_ 8 1 0 / 2 0 2 3 d e l 7 m a r z o 2 0 2 4 c o n s i d . 2 . 1 . ; S T F 8 C \_ 1 4 6 / 2 0 2 2 d e l 2 3 g e n n a i o 2 0 2 3 c o n s i d . 6 . 1 . ; S T F 8 C \_ 3 5 2 / 2 0 2 2 d e l 7 n o v e m b r e 2 0 2 2 c o n s i d . 2 . 1 . , p u b b l i c a t a i n S V R 2 0 2 3 U V N r . 1 8 p a g . 5 7 ; S T F 9 C \_ 3 3 5 / 2 0 2 1 d e l 9 f e b b r a i o 2 0 2 2 c o n s i d . 3 . 1 . ; S T F 9 C \_ 7 1 / 2 0 2 1 d e l 2 0 s e t t e m b r e 2 0 2 1 c o n s i d . 2 . 1 . , p u b b l i c a t a i n S V R 2 0 2 2 A H V N r . 8 p a g . 1 9 ; S T F 9 C \_ 7 3 / 2 0 2 1 d e l 2 0 s e t t e m b r e 2 0 2 1 c o n s i d . 3 . 1 . ; S T F 8 C \_ 7 5 1 / 2 0 1 9 d e l 2 5 f e b b r a i o 2 0 2 0 c o n s i d . 2 . 1 . ; S T F

8C\_722/2019 del

## **E. 20**

febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_63/2019, 8C\_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C\_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C\_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C\_504/2010 succitata). In proposito cfr. pure STCA 38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8. Si può in ogni caso prescindere dall'indire un pubblico dibattimento, se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una tattica tesa a prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva, quando con una certa sicurezza emerge che il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile o se la materia in discussione è contraddistinta da un'elevata tecnicità, circostanza di rado adempiuta nell'ambito delle assicurazioni e nell'assistenza sociali. Il giudice vi può altresì rinunciare anche quando ammette le pretese dell'interessato (cfr. STF 8C\_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.2.; STF 8C\_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.2.; STF 8C\_638/2023 del 18 gennaio 2024 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 13 pag. 48; STF 8C\_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57; STF 9C\_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.2.; STF 8C\_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C\_63/2019, 8C\_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.2.; STF 8C\_528/2017 del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C\_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C\_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.). Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C\_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C\_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C\_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C\_611/2019 dell'11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C\_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; DTF 144 V 361 consid. 6.5; STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C\_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C\_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 9C\_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Nella concreta fattispecie la ricorrente ha formulato un'esplicita richiesta di indire

un'udienza di dibattimento ex art. 6 CEDU (cfr. doc. VIII; XII). Tale domanda, alla luce dell'esito della presente vertenza (rinvio degli atti all'amministrazione per procedere a ulteriori accertamenti e a nuovi calcoli per determinare l'eventuale diritto di RI 1 a prestazioni assistenziali da giugno ad agosto 2023), si rivela, tuttavia, superflua. Si evidenzia ad ogni modo che l'insorgente, rappresentata da RA 1, come già visto (cfr. consid. 2.4.), ha peraltro potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell'art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito (cfr. STF 8C\_550/2017 del 12 gennaio 2018). 2.17. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las ). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del

## **E. 21**

febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.). 2.18. Alla ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentata da persona cognita in materia, va

assegnato l'importo di fr. 700.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STF 9C\_479/2019 del 17 settembre 2019; STFA C 130/04 del 9 novembre 2005; STFA U 284/99 del 13 gennaio 2000; DTF 126 V 11; DTF 118 V 140 consid. 2 ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.